



COMUNE DI MORMANNO

(Provincia di COSENZA)

Tel. 0981/81008- fax 0981-841116

Prot. n. 4688

Il 20 Agosto 2012

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AUTOSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO-

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MORMANNO - Via Alighieri s.n.c. - CAP.87026 MORMANNO (CS).

OGGETTO: Consiste nel servizio di autolinea urbano del Comune di Mormanno(CS) secondo il disciplinare di concessione di autoservizio approvato con delibera di C.C. n. 2 del 21.02.2003 e così per come modificato con delibera di G.C. n° 78 del 12/08/2012;

PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La gara è indetta col sistema della procedura ristretta a favore della ditta che presenterà l'offerta in ribasso sul prezzo complessivo annuo di € 15.000,00, IVA inclusa al 10%, così come previsto dall'art. 3 del disciplinare di concessione allegato al presente bando quale importo a base d'asta.

L'aggiudicazione della concessione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

A) ECONOMICO – valutato con il punteggio indicato in ciascun punto di seguito riportato:

PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

- a) ribasso sull'importo a base di gara
- b) offerta di servizio di trasporto aggiunti a quelli di gara
- c) impegno ad effettuare a richiesta eventuali servizi aggiunti a quelli in gara senza maggiori oneri per l'Ente concedente

da	1	a	5
da	1	a	5
da	1	a	5

B) QUALITATIVO – valutato con il punteggio indicato in ciascun punto di seguito riportato:

PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

- a) eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi trasporto già esercitati
- b) anzianità di costruzione dei veicoli da utilizzare. Se abilitato al trasporto dei disabili verrà aggiunto un altro punto
- c) eventuali offerte di servizi complementari
- d) proposta di un sistema di informazione al pubblico dei servizi offerti

da 1 a 3

da 1 a 3

da 1 a 3

da 1 a 3

-di precisare che a parità di punteggio avrà titolo preferenziale chi è in possesso di un'altra concessione per il servizio di trasporto automobilistico rilasciata da altro Comune, ovvero le ditte partecipanti risultano, alla data del presente bando, domiciliate regolarmente in questo Comune.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

I concorrenti che non si trovano in una delle situazioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, nonché i raggruppamenti di imprese (prestatori di servizio) di cui all'art. 34 e ss del medesimo decreto.

SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA: alla procedura ristretta, verranno invitate a presentare offerta solo le ditte scelte dall'Amministrazione aggiudicatrice con un numero minimo di 5, qualora vi sia un tal numero di domande, ed un massimo di 10 ditte.

LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio comunale.

DURATA DELLA CONCESSIONE: 8 (OTTO) ANNI.

FINANZIAMENTO: l'Appalto è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione comunale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo: **COMUNE DI MORMANNO – VIA ALIGHIERI – 87026 MORMANNO (CS)-** e pervenire, **a pena di esclusione**, entro le ore 12,00 del giorno **27 Agosto 2012**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ******(dal lunedì al venerdì) entro lo stesso termine perentorio all'ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché, la dicitura: **"Richiesta di invito per la "CONCESSIONE DI AUTOSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO"**. La domanda deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti delle ditte e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda va acclusa, **a pena di esclusione**:

- a) una dichiarazione sostitutiva rilasciata, con le forme e nei limiti di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, *una o più certificazioni* equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante attesti:

1)- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;

2)- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure iscritto nell'elenco ufficiale di prestatori di servizio ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Trasporti n° 448/91;

3)- di garantire la disponibilità di idoneo autobus per trasporto urbano alla data dell'inizio del servizio stabilita al 01/10/2012 indipendentemente dalla stipula del contratto che dovrà avvenire improrogabilmente entro 60 (sessanta) giorni alla data di aggiudicazione;

4)- di autorizzazione, ai sensi della legge 675/96 al trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento delle procedure di gara;

Dichiara, altresì, di possedere il seguente requisito:

5)- la somma dei valori della produzione risultante dagli ultimi due bilanci, comprensivi dei contributi in conto esercizio, non inferiore all'importo posto a base di gara;

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese raggruppate o da raggrupparsi (prestatori di servizio), la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: l'invito a presentare offerta è inviato ai concorrenti entro il **31 Agosto 2012.**

CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

da una cauzione provvisoria di importo di €. 2.400,00, pari al 2% (due per cento) dell'importo stimato di € **120.000,00** costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso: Tesoriere comunale c/o BANCA CARIME - filiale di Mormanno;

- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, su richiesta dell'interessato, non appena avvenuta l'aggiudicazione.

ALTRE INFORMAZIONI:

a) sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, pari al 10% del canone per la durata della concessione, in una delle forme previste dall'art. 1 della legge 10.6.1982, n. 348 così come previsto dall'Art. 4 del disciplinare di concessione;

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;

f) il concorrente, qualora lo ritenga opportuno, può indicare nell'offerta se intende subappaltare per brevi periodi il servizio;

g) sarà richiesto all'aggiudicatario della gara e alla seguente in graduatoria la dimostrazione dei requisiti dichiarati;

i) il raggruppamento di prestatori di servizio al quale sia aggiudicato l'appalto deve conferire, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo.

Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e risultare da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

l) il Concessionario, nella gestione del servizio, ha l'obbligo di rifarsi alla L.R. n. 23 del 7.8.1999 e L.R. 18/2006.

m) Responsabile del Procedimento: Rag. Mario MAIOLINO, c/o Municipio, tel. 0981/81008-81075.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto sancito nel disciplinare di concessione che per opportunità viene allegato al presente bando.

La richiesta d'invito non vincola l'Amministrazione comunale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISTRUTTORE DIRETTIVO

- Rag. Mario MAIOLINO -

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI AUTOSERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 21.02.2003,
successivamente modificato con delibera di G.C. n. 78 del
13/08/2012;

* * * * *

ART.1

La concessione ha per oggetto il servizio di autolinea urbano del Comune di Mormanno (CS) relativo al percorso e al numero delle corse giornaliere ed ai km di percorrenza individuati con l'allegato "B".

Detto percorso ivi previsto potrà essere modificato dall'Ente concedente, nei limiti della percorrenza annua chilometrica e d'intesa con il concessionario, secondo le esigenze che dovessero sorgere per il miglior andamento del servizio.

Il servizio ha lo scopo di collegare il centro abitato con i punti periferici della cittadina, con i principali servizi pubblici e istituzioni in essa presenti (Municipio, Ospedale, Posta, Chiese e mercati).

ART.2

La concessione ha la durata di 8 (otto) anni.
La ditta concessionaria ha l'obbligo di effettuare il servizio con un numero di mezzi, idonei, non inferiori a 2 (due) di cui uno di scorta;

ART.3

E' determinato in € 15.000,00 (quindicimila/00), IVA compresa, (quale limite d'importo max sul quale la ditta partecipante effettuerà il ribasso) il corrispettivo che l'Ente Concedente verserà annualmente al Concessionario per l'espletamento del servizio.

Con tale corrispettivo e con i proventi del servizio il Concessionario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Ente Concedente per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, anche in pendenza dell'approvazione di nuove tariffe, essendo in tutto soddisfatto dall'Ente Concedente il pagamento del corrispettivo, fermo restando la possibilità da parte del Concessionario e del concedente di richiedere contributi ai sensi delle attuali normative in vigore in materia di trasporto pubblico locale che, qualora concessi andranno a ridurre proporzionalmente gli oneri a carico dell'Ente concedente e a migliorare il servizio concesso.

ART.4

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti con il presente atto il concessionario versa la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00), a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% del canone per la durata della concessione, in una delle forme previste dall'art.1 della legge 10.06.1982 n.348.

ART. 5

Il concessionario dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti ed applicare le tariffe stabilite dall'Ente concedente.

Il programma di esercizio comprenderà un numero minimo di 10 corse giornaliere per poter coprire le maggiori esigenze di mobilità della popolazione derivanti da lavoro, scuole, servizi vari.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre apposite tabelle alle fermate ed ai capolinea con gli orari delle corse che saranno predisposti dall'Ente concedente, che avrà sempre la facoltà di pretendere le opportune modifiche anche in relazione alle velocità di percorrenza.

Il concessionario è tenuto ad esporre gli orari del servizio e le tariffe nell'interno dell'autobus, alle fermate e negli altri luoghi pubblici indicati dall'Ente concedente.

ART. 6

Il Comune in qualunque momento, potrà disporre la ristrutturazione del servizio, la sua intensificazione, la variazione di percorso e la istituzione o la soppressione delle singole fermate.

Potrà inoltre prescrivere la revisione dei tempi di percorrenza e gli orari delle corse.

Tutte le variazioni che prevedano aumento di percorso o di durata del servizio devono avere un corrispettivo economico stabilito di comune accordo tra concedente e concessionario tenendo presente le proporzionalità derivanti dal presente atto, qualora vengano richieste dalla P.A. riduzioni del numero delle corse, il corrispettivo economico versato dalla P.A. dovrà essere ridotto proporzionalmente con un accordo tra le parti.

Le variazioni di percorso o di numero di corse devono essere approvate dalla P.A. e devono avere il N.O. degli Uffici competenti.

ART. 7

Il concessionario praticerà il costo del biglietto nei suoi diversi tipi con l'applicazione delle tariffe determinate dall'Ente concedente, impegnandosi, inoltre, a tenere costantemente esposto al pubblico sul mezzo di servizio il relativo tariffario. Le tariffe e i titoli di viaggio, da applicare al servizio sono i seguenti:

1. Biglietto a tempo - €. 0,50
2. Abbonamento settimanale - €. 5,00
3. Abbonamento quindicinale - €. 9,00
4. Abbonamento mensile - €. 15,00

Resta sempre la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere a variazione o modifica delle tariffe e titoli di viaggio sopra indicati con conseguente rimodulazione del corrispettivo economico stabilito di comune accordo tra concedente e concessionario tenendo presente le proporzionalità derivanti dal presente atto.

ART. 8

La tipologia dei documenti di viaggio come pure le indicazioni riportate su questi dovranno corrispondere a quanto disposto a riguardo dalla legge regionale.

Spetterà al Comune stabilire le condizioni particolari di abbonamento e ogni e qualsiasi altra forma di agevolazione nel rispetto delle leggi vigenti.

L'onere dell'approvvigionamento e del costo del biglietto è a carico dell'impresa.

ART. 9

Il concessionario, nella gestione del servizio, ha l'obbligo di rifarsi alla L.R. n. 23 del 07.08.99 e s. m. i. e L.R. n. 18/2006.

ART. 10

Nell'espletamento del servizio di autolinea il Concessionario dovrà impiegare autobus per trasporto urbano.

Al servizio pubblico potranno essere adibiti soltanto gli automezzi riconosciuti idonei e collaudati dall'ispettorato della Motorizzazione civile e autorizzati per il servizio urbano. Tale autorizzazione dovrà risultare sulla carta di circolazione.

Nell'eventuale ricorso a corsa "Bis" il concessionario potrà utilizzare per questa anche autobus adibito a trasporto interurbano.

Nell'interno di ogni vettura dovrà essere indicato il numero dei posti disponibili.

In ogni vettura dovrà essere riservato un certo numero di posti a sedere per gli invalidi, secondo le norme vigenti.

E' vietato ogni sovraccarico sia di viaggiatori che di merci e bagagli.

Qualsiasi modifica dell'autobus in servizio dovrà essere approvata dall'Ente Concedente e, se necessario, collaudata dall'ispettorato della Motorizzazione Civile.

ART. 11

Qualora l'autobus per un qualsiasi motivo, dovesse essere escluso dalla circolazione, il servizio dovrà essere assicurato con un mezzo di scorta.

ART. 12

L'Ente Concedente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di prescrivere tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie.

Il Concessionario accetta di sottostare a tutte le ispezioni degli ispettori dell'Ente Concedente e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.

Il Concessionario è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione.

In modo particolare il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza del mezzo sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

ART. 13

Il Concessionario osserverà gli orari e i percorsi stabiliti ed effettuerà il numero di corse determinato.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni di servizio, dovrà darsene notizia all'Ente Concedente entro 24 ore. Il Concessionario ripristinerà orari e percorsi non appena le cause che hanno determinato le interruzioni/variazioni saranno venute meno.

Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, il Concessionario dovrà dare notizia all'Ente Concedente, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificchino danni.

ART.14

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte delle società assicuratrici.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare gli automezzi contro gli incendi e per responsabilità civile nei termini e per gli importi fissati dalle leggi sull'assicurazione obbligatoria.

ART.15

Il Concessionario dovrà gestire il servizio con sufficiente personale.

Il conducente dell'autobus dovrà essere riconosciuto idoneo dall'Ispettorato della motorizzazione civile e muniti di certificato di abilitazione professionale prescritto dalle vigenti norme.

Qualora qualche dipendente del Concessionario venisse riconosciuto inabile a giudizio dell'autorità sanitaria, l'impresa s'impegna a sostituirlo.

E' però, in sua facoltà, far sottoporre a visita medica superiore il dipendente, che potrà rimanere in servizio se riconosciuto abile.

Il Concessionario è obbligato ad applicare al proprio personale le condizioni normative ed economiche stabilite dai contratti collettivi per il personale dipendente da aziende private esercenti autolinee in concessione nonché dagli eventuali accordi aziendali, ed è obbligato a osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione e anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da questa recedesse oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART.16

Il Concessionario è impegnato a far osservare al proprio personale nell'espletamento del servizio un comportamento corretto e dignitoso.

L'Ente Concedente potrà pretendere la sostituzione del personale che abbia posto in essere atti contrari a siffatto comportamento.

ART.17

Il Concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali saranno a carico del Concessionario, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con l'Ente Concedente e quindi con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente medesimo.

ART.18

Il Responsabile del Servizio effettuerà la dovuta vigilanza e il controllo per quanto di competenza. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dal Responsabile del Servizio e comunicata al Concessionario. Entro 5 giorni dalla data della notifica il Concessionario potrà presentare le sue deduzioni.

ART.19

Il Concessionario è responsabile verso L'Ente Concedente del buon andamento del servizio che viene svolto con l'impiego dei capitali e dei mezzi ed a completo rischio del Concessionario stesso.

ART.20

Il Concessionario non può cedere o subaffittare il servizio, salvo eccezionalmente per brevi periodi e previo consenso scritto dell'Ente Concedente, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Ente Concedente.

ART.21

Hanno diritto a fruire della libera circolazione sugli autobus: I funzionari, addetti alla vigilanza, dell'Assessorato Regionale ai trasporti e del Comune munito di apposita tessera di servizio rilasciata dalle rispettive Amministrazioni. A tal fine i documenti di libera circolazione rilasciati per compiti di controllo e vigilanza dovranno essere annualmente vidimati dalla Regione Calabria; Gli appartenenti alle Forze di Polizia, nonché i militari delle Forze Armate in Servizio di Pubblica Sicurezza; I titolari di tessera di vigilanza e libera circolazione rilasciata dallo Stato per linee automobilistiche; Coloro che esplicano compiti di Servizio attivo su disposizione dell'Impresa Concessionaria.

ART.22

Le parti convengono che l'obbligo di iniziare il servizio decorre, per l'impresa dal 01/10/2012; in caso di inadempimento si darà avvio alla procedura di decadenza. Analogamente si procederà negli ulteriori casi di decadenza previsti dalla normativa Regionale vigente in materia.

ART.23

L'impresa è tenuta a presentare annualmente all'Amm.ne comunale il conto economico di gestione relativo al servizio di trasporto pubblico urbano in concessione.

ART.24

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

Il Concessionario assume a suo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti dell'Ente Concedente.

ART.25

Per tutti gli effetti del presente atto il Concessionario elegge domicilio presso la propria Sede Legale.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo Comunale oppure di lettera raccomandata.

ART.26

Oltre le ipotesi previste dalla normativa vigente, è facoltà delle parti revocare e/o rinunciare alla concessione a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di dodici mesi.

L'Ente concedente ha la facoltà di revocare la concessione quando vengono meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il rilascio della presente concessione.

ART.27

Ogni e qualsiasi concordata variazione alla modalità del servizio esposta nel presente disciplinare e relativi allegati sarà riportata in calce al presente atto. Per tutto quanto ivi non previsto s'intendono applicate le disposizioni di legge in vigore.

ART.28

Nel caso di contenzioso è competente il Foro di Castrovillari (CS).



COMUNE DI MORMANNO

87026 (Provincia di Cosenza)

C.F. 83002000780
P.IVA 00303460785

Tel. (0981) 81008 - 9
Fax 0981 - 841116

SERVIZIO TRASPORTO URBANO

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

ORARIO DELLE CORSE, FERMATA A RICHIESTA PER TUTTA LA TRATTA (dove il Codice della Strada lo consente)

Via Posillipo M.L. King	P.zza Umberto I° C.da S. Domenica	Ospedale *	Fine Via G. Garibaldi	Ospedale V. Minervini *	P.zza Umberto I°	Via Posillipo
7:40	7:43	7:47	7:49	7:53	8:00	8:05
8:50	8:55	9:05	9:09	9:15	9:23	9:27
9:45	9:50	9:55	9:59	10:15	10:23	10:27
11:15	11:20	11:31	11:35	11:39	11:47	11:50
12:15	12:20	12:31	12:35	12:39	12:47	12:50
13:05	13:08	13:13	13:16	****	****	13:21
13:45	13:50	13:53	13:57	14:05	14:10	14:15
17:15	17:20	17:31	17:36	17:39	17:47	17:50
18:15	18:20	18:31	18:36	18:39	18:47	18:50
19:15	19:20	19:31	19:36	19:39	19:47	19:50

Prezzo del biglietto a corsa € 0,50

Prezzo abbonamento settimanale € 5,00

Prezzo abbonamento quindicinale € 9,00

Prezzo abbonamento mensile € 15,00

Durata del biglietto 90 minuti

22/08/12

www.AlboPretorionline.it 22/08/12